



Ulteriore sviluppo del certificato COVID

Documento di accompagnamento del 20 ottobre 2021 per la consultazione dei Cantoni

1. Risultato di un'ampia verifica dell'obbligo del certificato

L'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso il passaggio alla cosiddetta fase di normalizzazione secondo il modello a tre fasi. Questa decisione è stata presa dopo che la vaccinazione è stata resa accessibile a tutti gli adulti. Il Consiglio federale ha quindi riorientato il suo dispositivo di provvedimenti al fine di garantire il funzionamento del sistema sanitario.

I provvedimenti non sono più finalizzati a proteggere da un'infezione la popolazione non immunizzata, bensì a proteggere il sistema sanitario. Le persone che rinunciano alla vaccinazione accettano il rischio di contrarre il virus e di affrontare un decorso grave della malattia. Non si può chiedere alla maggioranza della popolazione che ha optato per la vaccinazione di continuare a vivere con forti restrizioni per proteggere le persone non vaccinate. Un intervento statale resta indicato solo se si delinea un sovraccarico delle capacità degli ospedali, in particolare nei reparti di cure intense. Di fronte al rapido aumento del numero di casi e al rischio di sovraccarico delle capacità degli ospedali, il 10 settembre 2021 il Consiglio federale ha pertanto esteso l'obbligo del certificato fino al 24 gennaio 2022.

Da allora la situazione epidemiologica è migliorata sensibilmente: sia il numero di casi e di ospedalizzazioni sia l'occupazione dei reparti di cure intense sono diminuiti. Per il Consiglio federale si è quindi posto l'interrogativo di quando allentare nuovamente l'obbligo del certificato. Avendo ribadito a più riprese l'intenzione di allentare l'obbligo del certificato non appena non vi fosse più da temere un sovraccarico degli ospedali, il Consiglio federale non aspetterà quindi il raggiungimento dei tassi di vaccinazione auspicati del 93 per cento per le persone oltre i 65 anni e dell'80 per cento nella fascia 18-65 anni. L'estensione dell'obbligo del certificato non mira a innalzare il tasso di vaccinazione, ma unicamente a proteggere le strutture ospedaliere.

Dopo una discussione e una valutazione dei rischi epidemiologici di un allentamento dell'obbligo del certificato, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che, attualmente, un allentamento del genere comporterebbe rischi eccessivi per il sistema sanitario.

Rispetto all'autunno scorso, il rischio di contagio è aumentato, tra l'altro a causa della trasmissibilità nettamente superiore della variante Delta. Quest'ultima provoca inoltre una maggior pressione sui reparti di cure intense, poiché la quota di persone infettate che devono essere ricoverate in questi reparti è aumentata sensibilmente e anche i tempi di permanenza si sono allungati. Pur rallentando la circolazione del virus, attualmente il progressivo aumento della copertura vaccinale è ancora insufficiente per prevenire nuove ondate di contagi. Resta elevato il rischio che si delinei nuovamente un sovraccarico delle strutture ospedaliere per i motivi esposti qui di seguito.

- Con l'**inizio della stagione fredda** è presumibile che già nelle prossime settimane le infezioni ricominceranno a crescere e che il numero di casi – e di riflesso di ospedalizzazioni e di pazienti COVID-19 nei reparti di cure intense – registri nuovamente un (rapido) aumento. Anche nel pieno delle vacanze autunnali e malgrado le buone condizioni meteorologiche di quest'autunno, infatti, il numero di casi non diminuisce quasi più o si è stabilizzato. L'evoluzione futura è però associata a molte incognite ed è praticamente impossibile fare previsioni affidabili.

- Le **esperienze fatte in altri Paesi** che hanno riaperto con un tasso di copertura vaccinale paragonabile mostrano inoltre che dopo la riapertura il numero di casi è aumentato rapidamente, generando una pressione molto forte sulle strutture ospedaliere (p. es. in Israele). Le ondate sono state a tratti così forti che persino la protezione vaccinale esistente è finita sotto pressione a causa dell'elevata circolazione del virus. Nei Paesi Bassi, all'inizio di luglio i provvedimenti sono stati fortemente allentati con un tasso di copertura vaccinale attorno al 65 per cento della popolazione e successivamente il Paese è stato investito da una forte ondata. La situazione negli ospedali è migliorata solo dopo l'adozione di provvedimenti drastici e un netto incremento della copertura vaccinale.
- La **variante Delta** è molto più contagiosa delle varianti precedenti e provoca più decessi gravi della malattia, anche tra i giovani. Con questa variante, nella media internazionale la quota di ricoveri nei reparti di cure intense è quasi doppia rispetto alle varianti precedenti. Il tasso di vaccinazione attuale compensa solo in misura relativamente modesta questa maggior contagiosità e pericolosità. Attualmente il numero di riproduzione di base (valore R_0) non è molto più basso rispetto all'autunno scorso¹.
- Con l'85 per cento, la **quota di persone vaccinate e guarite** nel gruppo di popolazione ad alto rischio di ospedalizzazione, ossia le persone dai 50 anni in su, resta insufficiente per scongiurare un numero elevato di ulteriori ospedalizzazioni e decessi. Con la variante Delta, il limite di età a partire dal quale il rischio di ospedalizzazione aumenta sensibilmente è sceso dai 65 ai 50 anni e si registra un numero crescente di ospedalizzazioni di persone ancora più giovani.
- La **probabilità di ampi focolai locali** provocati da poche persone infette (la cosiddetta «formazione di cluster») è aumentata sensibilmente con la variante Delta. In Svizzera, inoltre, il tasso di vaccinazione varia sempre di più da una regione all'altra. Non bisogna quindi considerare solo il tasso a livello nazionale. Un fattore molto più importante per l'evoluzione del virus è il tasso di vaccinazione nelle singole regioni. Occorre tenere presente che un rapido aumento dei casi in singoli Cantoni potrebbe provocare in poco tempo un sovraccarico del sistema ospedaliero dell'intera regione e richiedere il trasferimento di pazienti in altre regioni.
- La **velocità di aumento del numero di casi** dipende dal valore R_0 della variante del virus in circolazione e dalla probabilità che questa provochi cluster d'infezione. Per la variante Delta, entrambi i fattori sono nettamente superiori rispetto alle varianti in circolazione durante l'autunno scorso. Il rischio di una rapida impennata malgrado l'attuale tasso di copertura vaccinale resta quindi molto alto.

Un allentamento dell'obbligo del certificato riunirebbe ben quattro rischi epidemiologici:

- l'imminente cambio di stagione;
- le fine delle vacanze autunnali;
- il comportamento mutato della popolazione in seguito all'allentamento dei provvedimenti;

¹ Il numero di riproduzione di base (valore R_0) della variante Delta (ossia il numero di persone contagiate quando una persona infetta entra in contatto con un gruppo di persone non immunizzate) è nettamente superiore a quello delle varianti in circolazione in Svizzera durante l'autunno scorso (6,0-6,5 contro 2,0-3,0). Semplificando, si può dire che il valore R osservabile diminuisce proporzionalmente alla percentuale della popolazione immunizzata. Se la percentuale della popolazione immunizzata in seguito alla vaccinazione o alla guarigione da un'infezione è del 70 per cento, il valore R osservabile scende da 6 a 1,8. Supponendo che la percentuale di persone guarite si aggiri sul 10 per cento e che anche il 70 per cento circa di queste persone sia stato vaccinato, il valore R osservabile scende da 1,8 a 1,62. Questo valore R non è quindi molto più basso di quello dell'autunno scorso, quando non esistevano ancora le vaccinazioni, ma la variante del virus in circolazione era nettamente meno contagiosa. Con un valore R di 1,62 il numero di casi raddoppierebbe più di una volta alla settimana.

- l'aumento dei contatti in seguito all'allentamento, segnatamente in seguito all'intensificazione degli spostamenti di persone non vaccinate che hanno rinunciato ai test.

Il Consiglio federale non vuole mettere a repentaglio la situazione negli ospedali e consentire riaperture in un momento in cui i rischi epidemiologici sono notevoli. Ha quindi deciso di rinunciare per il momento a un allentamento dell'obbligo del certificato e di prevedere una nuova valutazione a metà novembre 2021, quando saranno terminate le vacanze autunnali in tutti i Cantoni e si potranno osservare gli effetti del cambio di stagione.

Il Consiglio federale desidera però agevolare l'accesso al certificato, in particolare per le persone guarite, con l'introduzione di un «certificato COVID svizzero» (cfr. oggetto della consultazione).

2. Oggetto della consultazione

2.1 Situazione iniziale

Le prescrizioni vigenti per l'emissione di certificati COVID in Svizzera sono compatibili con le disposizioni dell'UE. In particolare:

- possono essere emessi certificati per persone vaccinate soltanto per chi è stato vaccinato in Svizzera o all'estero con un vaccino omologato in Svizzera o autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) (o un prodotto su licenza);
- possono essere emessi certificati per persone guarite solo in base a un risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare (test PCR);
- la durata di validità dei certificati per persone guarite è limitata a 180 giorni;
- per le persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi medici non possono essere emessi certificati leggibili elettronicamente – in Svizzera, queste persone possono tuttavia accedere alle strutture o alle manifestazioni per le quali vige l'obbligo del certificato con un certificato medico.

Nella sessione autunnale 2021 delle Camere federali sono state avanzate varie richieste relative all'ulteriore sviluppo del certificato COVID emesso in Svizzera. Un'estensione generale dell'emissione di certificati alle casistiche proposte non sarebbe sempre compatibile con la normativa europea e potrebbe mettere in pericolo il riconoscimento del certificato svizzero da parte dell'UE. Per tenere tuttavia conto di queste richieste, il Consiglio federale propone di estendere l'emissione di certificati COVID ai seguenti gruppi:

- turisti vaccinati all'estero con un vaccino autorizzato solo dall'OMS (o con i suoi prodotti su licenza);
- persone in grado di presentare un test positivo per gli anticorpi neutralizzanti;
- persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi medici;
- persone per le quali vi è una chiara controindicazione medica alla vaccinazione con uno dei vaccini omologati in Svizzera.

Per non mettere in pericolo la compatibilità dei certificati COVID emessi finora in Svizzera con le prescrizioni dell'UE, questi nuovi certificati COVID saranno validi solo in Svizzera. Potranno essere utilizzati solo per accedere alle strutture o alle manifestazioni per le quali vige l'obbligo del certificato o per rientrare in Svizzera. Qui di seguito i nuovi certificati COVID sono detti «certificati COVID svizzeri».

Oltre alle nuove possibilità di emissione di certificati COVID, il Consiglio federale vi sottopone per consultazione le seguenti modifiche dell'ordinanza sui certificati COVID-19:

- limitazione dell'emissione di certificati COVID alle persone in grado di presentare un test antigenico rapido per uso professionale;

- adeguamento delle tariffe per i test antigenici rapidi;
- proroga della durata di validità dei certificati COVID per le persone guarite.

2.2 Condizioni per l'emissione di certificati COVID svizzeri

2.2.1 Certificati per turisti vaccinati

Attualmente solo i turisti che sono stati vaccinati all'estero con un vaccino omologato da Swiss-medic o autorizzato dall'EMA (o un prodotto su licenza) e sono in grado di dimostrare che stanno pianificando di entrare in Svizzera o sono già in Svizzera ricevono un certificato valido in Svizzera (cfr. art. 13 cpv. 2^{bis} e 2^{ter} dell'ordinanza sui certificati COVID-19).

In vista della stagione turistica invernale e del Forum economico mondiale (WEF) che si terrà nel mese di gennaio 2022 e per sostenere il turismo nelle città, in futuro anche tutti i turisti vaccinati all'estero con un vaccino autorizzato solo dall'OMS (attualmente Sinopharm e Sinovac e i loro prodotti su licenza) avranno accesso a un certificato emesso in Svizzera. Per ridurre il rischio di emissioni abusive di tali certificati, la loro durata di validità sarà limitata a 30 giorni. Inoltre questi certificati saranno validi solo all'interno della Svizzera.

Spetterà ai Cantoni esaminare la documentazione che deve essere presentata per l'emissione del certificato COVID (conferma della vaccinazione, documento di legittimazione, giustificativo dell'entrata in Svizzera) ed emettere i certificati COVID. Ciò potrà comportare un sensibile onere supplementare in particolare per i Cantoni turistici. Anche in questi casi è escluso che sia la Confederazione a trattare le richieste e a emettere i certificati COVID poiché mancano le basi giuridiche a livello di legge. Il processo di emissione di questi certificati sarà gestito dall'Organo nazionale per la richiesta di certificati COVID, che entrerà in funzione il 19 ottobre 2021. Sarà riscossa una partecipazione ai costi di 30 franchi per richiesta.

Il processo di emissione di certificati per le persone che sono state vaccinate all'estero con un vaccino autorizzato solo dall'OMS (o un suo prodotto su licenza) e al contempo hanno la cittadinanza svizzera o almeno un permesso di soggiorno in Svizzera resta invariato. Queste persone dovranno continuare a presentarsi personalmente presso il competente organo cantonale di richiesta. Ricevono tuttavia un certificato con la stessa durata di validità delle persone vaccinate in Svizzera (o all'estero con un vaccino autorizzato dall'EMA). Inoltre questo certificato è valido anche all'estero, fatte salve le regole divergenti adottate dai singoli Paesi.

2.2.2 Certificati per persone guarite

Attualmente possono essere emessi certificati per persone guarite solo per le persone in grado di attestare la loro guarigione in Svizzera o all'estero con un risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare (test PCR). La durata di validità è limitata a 180 giorni a partire dalla data del test.

In futuro dovranno poter essere emessi certificati anche per le persone in grado di presentare un test positivo per gli anticorpi neutralizzanti. Il test dovrà corrispondere ai requisiti fissati nell'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24) (validazione in base ai relativi standard dell'OMS) ed essere eseguito da un laboratorio diagnostico certificato. Il costo sarà a carico del diretto interessato (circa 70 franchi).

Siccome finora le reinfezioni da SARS-CoV-2 osservate sono state molto poche, si può partire dal presupposto che l'immunità acquisita con un'infezione da SARS-CoV-2 offre una buona protezione contro i decorsi gravi e le ospedalizzazioni. Si rinuncia a stabilire un titolo anticorpale minimo per l'emissione di un certificato COVID, vista la procedura onerosa che comporterebbe.

Siccome un test positivo per gli anticorpi non fornisce alcuna indicazione sulla data dell'infezione da SARS-CoV-2 ed è noto che con il passare del tempo l'immunità ai coronavirus acquisita con l'infezione diminuisce, la durata di validità di questi certificati è limitata a 90 giorni.

Allo scadere di questi tre mesi, la persona può sottoporsi a un nuovo test per gli anticorpi. Se il risultato è ancora chiaramente positivo, può essere emesso un nuovo certificato. Una limitazione giuridica a un'unica emissione del certificato per aumentare ulteriormente il tasso di copertura vaccinale – come proposto dalla Swiss National COVID-19 Science Task Force – è esclusa poiché il salvataggio dei relativi dati in modo centralizzato non è consentito.

Al tempo stesso è prevista la proroga da 180 a 365 giorni della durata di validità di tutti i certificati per persone guarite emessi finora, poiché i dati disponibili attualmente provano che l'immunità acquisita con un'infezione da SARS-CoV-2 offre una protezione sufficiente contro i decorsi gravi e le ospedalizzazioni.

Resta valida la raccomandazione, per le persone guarite, di sottoporsi ad almeno una vaccinazione, in modo da migliorare l'azione protettiva.

Per ora, la durata di validità prorogata dei certificati emessi in base a un test PCR positivo dovrebbe consentire l'accesso alle strutture e alle manifestazioni per le quali vige l'obbligo del certificato solo in Svizzera, poiché a livello europeo resta in vigore una durata di validità di 180 giorni. Per i viaggi all'estero, le persone il cui test PCR risale a più di 180 giorni prima dovranno continuare a rispettare le regole sull'entrata per le persone non vaccinate e non guarite.

2.2.3 Certificati per le persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi medici

Il 1° ottobre 2021 il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 (RS 818.101.26) in modo tale che anche le persone che per motivi medici non possono farsi vaccinare né sottoporsi a un tampone nasofaringeo o a un test salivare possano accedere alle strutture e alle manifestazioni per le quali vige l'obbligo del certificato COVID (EXE 2021.2393). Secondo l'articolo 3 capoverso 2^{bis} dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, sono equiparate a un certificato COVID le attestazioni comprovanti che una persona non può essere vaccinata né testata con uno dei test menzionati sopra per motivi medici.

In futuro, anche queste persone riceveranno un certificato COVID leggibile elettronicamente con una durata di validità di 365 giorni. Questi certificati saranno emessi da un servizio designato dal Cantone in base alle attestazioni menzionate sopra. Il certificato sarà valido solo in Svizzera.

In futuro dovrà poter essere emesso un certificato COVID anche per le persone per le quali vi è una chiara controindicazione medica alla vaccinazione con uno dei vaccini omologati in Svizzera. Il certificato medico necessario quale base dovrebbe essere rilasciato da un medico specialista ancora da precisare. Nelle strutture e alle manifestazioni per le quali vige l'obbligo del certificato, i titolari saranno tenuti a portare una mascherina.

2.2.4 Panoramica riassuntiva

La seguente tabella fornisce una panoramica del campo d'applicazione e della durata di validità dei vari certificati COVID. Le righe in corsivo sono oggetto della presente consultazione.

Tipo di certificato	Uso in Svizzera		Uso negli Stati dell'UE/AELS	
	Validità	Durata di validità	Validità	Durata di validità*
Certificato di vaccinazione per persone vaccinate in Svizzera	Sì	Attualmente 365 giorni	Sì	Secondo le prescrizioni degli Stati membri
Certificato di vaccinazione per persone vaccinate all'estero con un vaccino autorizzato dall'EMA (compresi i prodotti su licenza) (indipendentemente dallo statuto di soggiorno)	Sì	Attualmente 365 giorni	Sì	Secondo le prescrizioni degli Stati membri
Certificato di vaccinazione per cittadini svizzeri o titolari di un permesso di soggiorno in Svizzera vaccinati all'estero con un vaccino autorizzato solo dall'OMS (compresi i prodotti su licenza)	Sì	Attualmente 365 giorni	Sì	Secondo le prescrizioni degli Stati membri
<i>Certificato di vaccinazione per turisti vaccinati all'estero con un vaccino autorizzato solo dall'OMS (compresi i prodotti su licenza)</i>	Sì	<i>30 giorni</i>	No	---
Certificato di guarigione dopo un test PCR positivo	Sì	Attualmente 180 giorni, in futuro 365 giorni	Sì	<i>180 giorni</i>
Certificato di guarigione dopo un test per gli anticorpi positivo	Sì	<i>90 giorni</i>	No	---
Certificato per persone che non possono farsi vaccinare né testare	Sì	<i>365 giorni</i>	No	---

2.3 Adeguamento delle prescrizioni sui test antigenici rapidi

2.3.1 Inasprimento dei requisiti relativi al prelievo del campione

I tamponi nasali sono meno invasivi dei tamponi nasofaringei e non richiedono un'istruzione o una formazione specifica del personale. Questo metodo di prelievo del campione è impiegato anche per i test autodiagnostici (test autodiagnostici certificati CE). Per ottenere un risultato affidabile, la qualità dei campioni e di conseguenza del loro prelievo è fondamentale. In generale, la qualità dei campioni dei tamponi nasali è inferiore a quella dei tamponi nasofaringei, in particolare in caso di bassa carica virale.

Le reazioni di vari Cantoni hanno evidenziato che in alcuni centri di test che offrivano test autodiagnostici nasali la qualità dei campioni era insufficiente. Un test antigenico rapido di persone infettate da poco con una carica virale ancora bassa dava quindi spesso un risultato falso negativo.

Come richiesto da vari Cantoni, in futuro potrà essere rilasciato un certificato COVID solo in seguito a un test antigenico rapido per uso professionale, ossia a un test per il quale il prelievo del campione è effettuato da un professionista o da personale formato e istruito. In questo modo l'affidabilità del risultato aumenterà, riducendo il rischio che persone infette accedano a

una struttura o a una manifestazione per la quale vige l'obbligo del certificato con un falso risultato negativo.

2.3.2 Adeguamento delle tariffe per i test rapidi SARS-CoV-2

L'analisi PCR salivare aggregata per singole persone – di miglior qualità – ora disponibile costa 36 franchi. Vista la minor affidabilità, i test antigenici rapidi non possono superare tale costo. Si propone pertanto di ridurre l'importo assunto dalla Confederazione per i test antigenici rapidi per il SARS-CoV-2 dagli attuali 47 franchi a un massimo di 36 franchi (tariffa ordinaria). In generale può essere fatturato al massimo l'importo fatturato a chi paga il test di tasca propria. In altre parole, alla Confederazione possono essere fatturati al massimo i costi effettivi.

3. Punti essenziali del progetto

Oltre alle modifiche necessarie per emettere nuovi tipi di certificato, il progetto di ordinanza prevede una proroga a 365 giorni della durata di validità dei certificati per persone guarite. È previsto un adeguamento corrispondente delle disposizioni delle altre ordinanze COVID-19 che contemplano la presentazione di un attestato di guarigione (ordinanza 3 COVID-19, ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021 [RS 818.101.27], ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Inoltre i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale che prevedono soltanto un tampone nasale e non faringeo sono esclusi dalla possibilità di emettere un certificato COVID. Sono infine precisate le prescrizioni che stabiliscono quando un programma vaccinale è considerato completo.

4. Procedura di consultazione

D'intesa con la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), dall'aprile 2021 i documenti posti in consultazione sono inviati direttamente ai Governi cantonali. Ricevono la documentazione anche la CDS, la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Per permettere un'analisi sistematica, il DFI svolge la consultazione dei Cantoni mediante un tool online. In occasione dell'ultima consultazione, tutti i Cantoni lo hanno utilizzato correttamente, il che ha agevolato sensibilmente l'analisi.

Anche per la presente consultazione si utilizza pertanto il tool online. Affinché le prese di posizione confluiscono nell'analisi all'attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere registrate nel tool online. Sarà tuttavia inoltrata al Consiglio federale anche tutta la corrispondenza inviata dai Cantoni.

La procedura consultiva secondo l'articolo 6 della legge sulle epidemie (LEp) non costituisce una consultazione ordinaria e pertanto diverge da essa in relazione a procedura e termini.

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che la vostra risposta alla presente consultazione e i vostri rapporti di valutazione possono essere resi accessibili al pubblico applicando per analogia le prescrizioni sulla procedura di consultazione. Eventuali indirizzi e informazioni su collaboratori dei Cantoni sono preliminarmente anneriti. Si rinuncia alla consultazione in caso di domande di accesso secondo la legge sulla trasparenza.

5. Ulteriore procedura

Il Consiglio federale intende adottare le modifiche attualmente poste in consultazione in occasione della seduta del 3 novembre 2021, motivo per cui i termini di consultazione sono brevi.

6. Domande ai Cantoni

- Il Cantone è d'accordo in linea di massima con le modifiche dell'ordinanza sui certificati COVID? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo di consentire di ottenere un certificato emesso in Svizzera a tutti i turisti vaccinati all'estero con un vaccino autorizzato solo dall'OMS (attualmente Sinopharm e Sinovac e i loro prodotti su licenza)? Sì/No
- Il Cantone è favorevole a che siano emessi certificati COVID per le persone in grado di presentare il risultato positivo di un test per gli anticorpi? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo di prorogare da 180 a 365 giorni la durata di validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo di consentire di ottenere un certificato COVID a tutte le persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi medici? Sì/No
- O preferirebbe che tutte le persone per le quali vi è una chiara controindicazione medica alla vaccinazione con uno dei vaccini omologati in Svizzera ricevessero un certificato COVID? Sì/No
- Il Cantone è favorevole a che possano essere emessi certificati COVID solo in seguito a test antigenici rapidi per uso professionale (ossia con il prelievo del campione effettuato da un professionista o da personale formato e istruito)? Sì/No
- Il Cantone è favorevole all'adeguamento delle tariffe per i test antigenici rapidi? Sì/No

Termine: 27 ottobre 2021, ore 18:00

Allegati

- Progetto di ordinanza sui certificati COVID-19
- Progetto di rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sui certificati COVID-19

UFSP / 20 ottobre 2021